

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in
composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ###
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2999 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

S.R.L.S. (CF: ###), in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### attrice

E

S.P.A. (CF: ###), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. ### convenuta ### contro i
danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno concluso come da note
scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte e la causa, con
provvedimento comunicato il ###, è stata trattenuta in decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

1. ### S.r.l.s. società impegnata nell'attività di produzione e
commercializzazione di materiali per l'edilizia ha convenuto in
giudizio la ### S.p.A., esponendo: -di avere stipulato con la
convenuta in data ### la polizza assicurativa n. ###, denominata
"###", comprensiva, per quanto qui di interesse, della copertura
dei danni da incendio; -che in data ###, intorno alle ore 22:00,
un incendio di natura dolosa colpiva lo stabilimento della società
attrice, causando ingenti danni ai beni aziendali; -che il giorno
successivo veniva sporta denuncia-querela nei confronti di ignoti
e, nella stessa data, veniva denunciato il sinistro alla compagnia
assicuratrice; -che, in conformità alle condizioni di polizza (art.
3.14), le parti procedevano alla nomina dei rispettivi periti,

individuati, per l'attrice, dapprima nell'### poi sostituito dall'### e, per la convenuta, nell'### -che, atteso il disaccordo tra i periti di parte nella stima dei danni, chiedeva la nomina di un terzo perito, che veniva individuato dal Presidente del Tribunale di Castrovillari nel ### Ing. ### -che all'esito degli accertamenti tecnici svolti in contraddittorio tra i periti, il collegio, a maggioranza, con l'astensione del perito della ### S.p.A., accertava che l'incendio era di natura dolosa, escludeva la sussistenza di circostanze aggravanti il rischio non comunicate e verificava l'adempimento, da parte dell'assicurata, degli obblighi contrattuali; -che il collegio procedeva quindi alla stima dei beni danneggiati e alla quantificazione del danno, determinato in complessivi € 2.433.874,75, oltre € 182.340,00 a titolo di supplemento di indennità in caso di rimpiazzo a nuovo; -che, nonostante le risultanze peritali, vincolanti ai sensi delle condizioni di polizza, la convenuta non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo; -che pur avendo inviato diffide e solleciti e presentato reclamo all'### non otteneva alcun riscontro dalla convenuta; -che il ritardo della compagnia assicuratrice le aveva altresì cagionato ulteriori danni, consistenti nel lucro cessante derivante dall'impossibilità di riprendere l'attività produttiva, stimato in € 1.088.000, nonché ulteriori pregiudizi connessi alla mancata disponibilità delle somme dovute.

Sulla base di tali premesse ha chiesto: "### il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. nel merito in via principale, condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali accertati nell'atto finale conclusivo di perizia, pari a € 2.433.874,75, oltre a € 182.340,00 a titolo di supplemento di indennità per il rimpiazzo a nuovo; 2. sempre nel merito in via principale, condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento degli ulteriori danni da lucro cessante pari a € 1.088.000,00; 3. ancora nel merito in via principale, condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli interessi compensativi dovuti per il ritardo nella liquidazione del danno; 4. con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del difensore dichiaratori antistatario ex art.

93 c.p.c.". 2. Si è costituita in giudizio la ### S.p.A. contestando in fatto e in diritto la domanda attorea.

Ha eccepito l'inoperatività della polizza e la non indennizzabilità del sinistro, deducendo la nullità del verbale di perizia contrattuale per errore e violazione delle pattuizioni negoziali, con particolare riferimento agli artt. 3.10 e 3.14 delle Condizioni generali di assicurazione.

In particolare, ha evidenziato che l'attrice non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali posti a suo carico, tra cui quello di predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con indicazione di qualità, quantità e valore dei beni, rilevando che tale omissione avrebbe impedito il corretto svolgimento delle operazioni peritali e precluso la formazione di un valido verbale di disaccordo tra i periti.

Sotto altro profilo, ha dedotto l'illegittimità della nomina del terzo perito, assumendo che essa fosse intervenuta in assenza dei presupposti contrattuali, non essendosi formato un valido verbale di disaccordo tra i periti di parte, con conseguente irregolare costituzione del collegio peritale.

Ha poi eccepito che a seguito di accertamenti erano emerse anomalie e incongruenze sulle modalità di avvenimento del fatto. Segnatamente, quanto alle operazioni di bonifica e ripristino eseguite dalla ditta ### la compagnia ha evidenziato che le stesse non risultavano conformi ai preventivi presentati e non erano state realizzate a perfetta regola d'arte.

La convenuta ha segnalato, inoltre, difformità riscontrate nello stato dei macchinari nel corso dei diversi sopralluoghi, evidenziando, in particolare, che un macchinario di colore arancione, inizialmente privo di segni di danneggiamento da incendio, presentava in un secondo momento annerimenti e danni asseritamente riconducibili al sinistro, circostanza ritenuta indice di possibile alterazione dello stato dei beni.

La compagnia ha poi richiamato gli esiti di accertamenti investigativi relativi alla situazione economico-patrimoniale della ### S.r.l.s., del suo legale rappresentante dell'attrice, sig. ### e delle società a quest'ultimo riconducibili, evidenziando, tra

l'altro, la limitata consistenza organizzativa e produttiva della attrice.

La convenuta ha rappresentato altresì che tali circostanze avevano determinato l'avvio di accertamenti da parte delle autorità competenti e il deposito di una denuncia-querela.

In ordine al quantum, ha contestato integralmente la quantificazione del danno operata dall'attrice, ritenendola eccessiva e sproporzionata, nonché priva di adeguata prova, anche alla luce delle contestazioni formulate dal proprio consulente tecnico.

In particolare, ha contestato la domanda di risarcimento del lucro cessante, deducendo l'assenza di elementi oggettivi e certi idonei a dimostrare il pregiudizio economico lamentato, nonché la natura meramente ipotetica delle perdite prospettate, anche alla luce dei dati relativi all'attività dell'impresa e del contesto economico del periodo interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo: "l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, voglia previo annullamento o declaratoria di nullità del processo verbale di perizia contrattuale redatto dal Collegio dei periti, rigettare integralmente le domande avanzate nei confronti della ### S.p.A. perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze; sempre nel merito e gradatamente, ove ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni, ridurre le pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa. Con vittoria di spese e competenze.". *****

3. La domanda è fondata e merita di essere accolta.

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come

eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Con particolare riferimento alla distribuzione dell'onere della prova nei giudizi promossi dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare sia che l'evento avveratosi rientra nei rischi oggetto di copertura assicurativa, sia che lo stesso ha causato il danno di cui reclama il ristoro; spetta invece all'assicuratore dimostrare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n.###; Cassazione civile sez. III, 07/04/2005, n.7242).

Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, fondato sulla polizza assicurativa n. 732102276, avente ad oggetto la copertura dei danni materiali e diretti causati da incendio al capannone industriale di pertinenza dell'attrice sito in ### C.da ### snc.

Parimenti documentalmente provato, oltre che pacifico, è il verificarsi dell'evento dannoso ### che ha interessato detto stabilimento in data ###.

Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti prevede, ai fini della determinazione del danno, il ricorso alla cosiddetta "perizia contrattuale".

Il riferimento è agli artt. 3.13 e 3.14 delle Condizioni generali di assicurazione. ###. 3.14 ("Procedura per la valutazione del danno") stabilisce che l'ammontare del danno è concordato direttamente tra le parti oppure, a richiesta, fra due periti nominati da ciascuno dei contraenti con apposito atto unico.

Qualora si verifichi disaccordo, i due periti possono nominarne un terzo, il quale interviene in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se non sia raggiunto l'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In virtù dell'art. 3.13 ("Mandato dei Periti"): "I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del ### b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del ### esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'### ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 3.10 "Cosa deve fare l'###; c) verificare al momento del ### l'esistenza, la qualità e la quantità delle ### assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 3.9 "Forma di assicurazione e criteri di determinazione delle somme assicurate", il valore delle ### illese o colpite da ### d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 3.15 "Determinazione del danno" della presente ### I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal ### o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità." Dalla lettura congiunta di tali disposizioni si desume che le parti avessero inteso rimettere ai periti unicamente valutazioni di carattere tecnico in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, secondo lo schema tipico della c.d. perizia contrattuale escludendo che gli stessi potessero svolgere delle valutazioni di carattere vincolante

in merito alla validità del contratto e all'operatività della copertura assicurativa.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità allo stato maggioritaria "Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negoziabilmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)." (Cassazione civile sez. III, 8/11/2018, n. 28511).

3.1. Ebbene, la compagnia assicurativa al fine di paralizzare la richiesta di indennizzo formulata dalla parte attrice sulla base della quantificazione operata dal collegio peritale -composto anche dal terzo perito nominato dal Presidente ### primo luogo eccetto la violazione della pattuizione negoziale di cui all'art. 3.10 delle Condizioni generali di assicurazione nella parte in cui prevede che l'assicurato deve, pena la perdita parziale o totale dell'indennizzo, "predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle ### colpite dal ###".

La doglianza è infondata poiché smentita dalla documentazione prodotta dalla parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

Dalla stessa risulta che: -già con PEC dell'8.3.2021 il perito nominato dalla ### S.r.l.s. trasmetteva all'### perito nominato da ### S.p.A., la documentazione da quest'ultimo richiesta

all'incontro del 22.2.2021 (di cui è in atti il relativo verbale) comprensiva della "### dettagliata con elenco dei beni distrutti, danneggiati e illesi, presenti all'interno del capannone al momento del sinistro, con indicazione delle quantità e dei costi unitari"; -con successiva PEC del 6.5.2021 veniva trasmesso sempre all'### un plico contenente, tra l'altro, il computo metrico estimativo analitico delle opere murarie ed assimilate, il quadro economico generale di tutte le spese e l'elenco dettagliato in quantità, qualità e valore dei danni subiti; documento, quest'ultimo, nuovamente trasmesso all'### di ### dal legale rappresentante dell'attrice con PEC del 12.7.2021.

Tali riscontri, dunque, palesano l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa.

3.2. Del pari infondata è la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3.14 delle condizioni generali di assicurazione, fondata sull'asserita mancanza di un formale "verbale di disaccordo" che, secondo la prospettazione della convenuta, renderebbe illegittima la nomina del terzo perito. ### non trova fondamento nella disciplina contrattuale applicabile. ###. 3.14 prevede, infatti, che la nomina del terzo perito possa intervenire quando si verifichi disaccordo tra i periti, nonché anche su richiesta di uno di essi, senza subordinare tale nomina alla preventiva redazione di uno specifico verbale di disaccordo.

In ogni caso, risulta agli atti il verbale del 27.4.2021, redatto dal perito di parte convenuta e da questi trasmesso al perito di parte attrice (doc. 7 fascicolo di parte attrice), nel quale è espressamente dato atto del sopravvenuto disaccordo tra i periti, tanto in ordine alle modalità di svolgimento degli accertamenti quanto con riguardo alla nomina del terzo, con conseguente decisione di adire il Presidente del Tribunale per la relativa designazione.

Può, pertanto, ritenersi che il disaccordo tra i periti sia stato comunque adeguatamente formalizzato.

Va inoltre rilevato che il Presidente del Tribunale ha provveduto alla nomina del terzo perito, disattendendo le opposizioni formulate da ### S.p.A., senza che la compagnia abbia proposto reclamo ai sensi dell'art. 742 bis c.p.c.

È, infine, pacifico che la convenuta si sia regolarmente costituita nel collegio peritale, partecipando alle relative operazioni.

Ne consegue che la procedura si è svolta in conformità alla disciplina contrattuale e che l'eccezione sollevata deve essere respinta. 3.3. La parte convenuta ha, inoltre, prospettato l'esistenza di incongruenze nella dinamica del sinistro, sostenendo che un macchinario di colore arancione, in occasione di un primo sopralluogo, non presentasse annerimenti, mentre in una successiva ispezione risultasse danneggiato, circostanza che troverebbe riscontro nella documentazione fotografica prodotta da ### S.p.A. (all. 4 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).

La deduzione non è condivisibile.

Dalla documentazione prodotta dall'attrice (all. 30) emerge, infatti, che le medesime immagini -comprese quelle richiamate dall'agenzia investigativa incaricata dalla compagnia assicurativa-erano già incluse nel verbale dell'8.1.2021, sottoscritto anche dal perito di parte convenuta, il quale in tale sede non sollevava alcuna contestazione sul punto.

Tale circostanza si pone in linea con la ricostruzione attorea, secondo cui il dedotto equivoco deriva dal fatto che si tratta del medesimo macchinario ritratto da diverse angolazioni.

Detta spiegazione trova conferma nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice (all. 31), dalla quale risulta che le immagini contrassegnate come "lato numero 1" e "lato numero 2" raffigurano lo stesso macchinario da opposte prospettive. In entrambe le serie fotografiche si riscontrano, infatti, elementi strutturali pienamente coincidenti -quali la struttura portante metallica, i montanti verticali di colore arancione con numerazione progressiva, i componenti interni visibili tra i montanti e la complessiva disposizione degli elementi tali da escludere che si tratti di beni distinti.

Va altresì rilevato che il "lato numero 1" documenta la presenza di evidenti danni compatibili con l'evento incendiario, mentre il "lato numero 2" ne è privo, circostanza coerente con una ripresa del medesimo macchinario sui due lati opposti, solo uno dei quali interessato direttamente dagli effetti del fuoco.

La presenza, nelle immagini, di un quotidiano ("### della Sera") quale riferimento temporale costituisce, inoltre, elemento idoneo a rafforzarne l'attendibilità.

Alla luce di tali convergenti elementi, deve ritenersi provato che le immagini si riferiscono al medesimo macchinario, con conseguente smentita della prospettazione di parte convenuta. 3.4. Le ulteriori difese di parte convenuta si fondano, in larga parte, sulle valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico di parte, nonché su relazioni di natura investigativa acquisite in sede stragiudiziale.

Tali elementi non possono assumere alcuna decisiva rilevanza ai fini del decidere.

Va in primo luogo ribadito che la consulenza tecnica di parte, al pari degli elaborati difensivi, costituisce una mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, n.19187; Cassazione civile sez. III, 11/02/2002, n.1902).

Nel caso di specie, tale considerazione assume carattere dirimente, atteso che le contestazioni della compagnia in ordine alla violazione degli obblighi contrattuali, i rilievi circa le modalità di esecuzione delle operazioni di bonifica, così come le dedotte anomalie nella dinamica del sinistro, risultano tutti desunti dalle osservazioni del proprio consulente tecnico ### senza essere suffragati da autonomi elementi probatori.

Deve, inoltre, rilevarsi che le deduzioni inerenti alla presunta non conformità delle opere di bonifica eseguite a seguito dell'incendio risultano affette da un evidente deficit di allegazione, posto che la parte convenuta non ha specificamente indicato, entro i termini preclusivi per le allegazioni: a) quali siano i concreti elementi fattuali da cui desumere la non conformità degli interventi eseguiti dalla ditta ### alle regole dell'arte; b) quali siano, con esattezza, le opere murarie, le attrezzature e gli impianti sui quali le opere di risanamento sarebbero state omesse ovvero realizzate in modo inadeguato.

Ne consegue che le relative contestazioni, oltre a risultare prive di adeguato supporto probatorio, difettano anche del necessario

grado di specificità, con conseguente loro irrilevanza ai fini della decisione.

Considerazioni in parte analoghe devono essere svolte con riguardo alla relazione investigativa prodotta dalla convenuta la quale, peraltro, si sostanzia in una ricostruzione dei fatti prevalentemente fondata su valutazioni, inferenze e informazioni acquisite al di fuori del contraddittorio, prive di autonoma valenza probatoria.

In primo luogo, la circostanza secondo cui i macchinari presenti nel capannone sarebbero stati di proprietà della società ### S.r.l. è priva di incidenza ai fini dell'operatività della garanzia, atteso che la polizza estende espressamente la copertura ai beni assicurati anche se appartenenti a terzi, con conseguente irrilevanza del titolo di proprietà degli stessi.

Le ulteriori risultanze ivi richiamate si risolvono in larga misura in elementi meramente indiziari, tratti da verifiche documentali non univoche e da dichiarazioni di terzi assunte informalmente, talora non pienamente riscontrate.

Né le incongruenze evidenziate nella documentazione -con riguardo, in particolare, ai rapporti contrattuali e commerciali dell'assicurato possono assumere rilievo decisivo, difettando un accertamento oggettivo e definitivo della loro effettiva rilevanza giuridica e, soprattutto, della loro incidenza sulla prova del danno dedotto.

Soprattutto, deve rilevarsi come la relazione, pur muovendosi nella prospettiva di verificare possibili profili di frode, non fornisca alcuna dimostrazione in termini sufficienti della natura fraudolenta del sinistro, limitandosi ad alludervi sulla base di elementi frammentari e non convergenti, inidonei a superare la soglia del mero sospetto o della congettura.

In tale quadro si inserisce anche la documentazione relativa ai procedimenti penali instaurati nei confronti del legale rappresentante della società attrice, la cui produzione è stata valorizzata dalla convenuta al fine di mettere in dubbio la legittimità della pretesa attorea.

Si tratta di un elemento che, tuttavia, non assume rilievo dirimente.

La documentazione penale richiamata si risolve in mere ipotesi investigative relative a presunte irregolarità di natura economico-finanziaria, che, per quanto suggestive, non risultano essere sfociate in pronunce di condanna passate in giudicato. Dalla stessa produzione difensiva emerge, al contrario, che gli accertamenti connessi al sinistro sono stati definiti con richiesta di archiviazione, mentre i distinti procedimenti penali richiamati attengono a fatti diversi e non risultano, allo stato, definitivamente accertati, essendo in parte definiti con proscioglimento per intervenuta prescrizione.

In ogni caso, difetta qualsiasi elemento concreto idoneo a stabilire un adeguato collegamento tra le asserite irregolarità finanziarie e l'evento dannoso oggetto di causa, né emergono dati significativi che consentano di attribuire all'assicurato una responsabilità nella causazione del sinistro, non risultando prodotti atti di indagine o provvedimenti giudiziari che seriamente depongano in tal senso. Ne consegue che tanto la relazione investigativa quanto la documentazione penale si risolvono in elementi meramente suggestivi e privi di adeguato riscontro, inidonei a incidere sull'accertamento della sussistenza del sinistro e del diritto all'indennizzo.

In detto contesto la perizia contrattuale -espletata nel contraddittorio tra le parti e con l'intervento del terzo perito nominato dall'autorità giudiziaria non ha rilevato circostanze idonee a porre in dubbio né la dinamica del sinistro né la sussistenza del danno.

Il nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attrice e il sinistro deve ritenersi incontestato ed è, in ogni caso, adeguatamente comprovato dalle risultanze della perizia contrattuale, nonché dalla copiosa documentazione versata in atti, che offre un quadro convergente e coerente in ordine alla verifica dell'evento e alle conseguenze dannose da esso derivate.

Le contestazioni sollevate dalla compagnia assicurativa in ordine alla quantificazione dell'indennizzo operata dal collegio peritale si appalesano generiche e, comunque, inammissibili, atteso che - come già evidenziato la determinazione del danno effettuata a maggioranza nell'ambito della perizia contrattuale è vincolante per

le parti nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza, non essendo stata specificamente dimostrata la sussistenza di vizi del procedimento peritale idonei a inficiarne la validità.

Ne consegue che l'importo dell'indennizzo così determinato deve essere riconosciuto.

In conclusione, ### S.p.A. deve essere condannata a corrispondere alla parte attrice l'importo di € 2.433.874,75, nonché, nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza, l'ulteriore importo di € 182.340,00.

Gli importi vanno maggiorati della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza dall'evento fino all'effettivo soddisfo.

Quanto alla domanda relativa al lucro cessante, la stessa è stata rinunciata dall'attrice nel corso del giudizio e, pertanto, non necessita di esame. 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Si ritiene che la condotta della ### S.p.A. non abbia costituito un abuso dello strumento processuale tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dall'attrice.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE la domanda proposta dalla ### S.r.l.s. in persona del l.r.p.t. e per l'effetto ### la ### S.p.A. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della ### S.r.l.s. in persona del l.r.p.t., della somma di € 2.433.874,75, nonché, nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza, dell'ulteriore importo di € 182.340,00, oltre accessori per come esposto in motivazione; ### la ### S.p.A. in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della ### S.r.l.s. in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 25.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.